



Ministero della cultura
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

CIRCOLARE

Soprintendenze archivistiche e
bibliografiche

Soprintendenze archivistiche

A tutti gli Archivi di Stato

E p.c.

Capo di Gabinetto
Dott.ssa Valentina Gemignani

Capo del Dipartimento per la tutela
del patrimonio culturale
Dott. Luigi La Rocca

Capo dell’Ufficio legislativo
Cons. dott. Donato Luciano

Class.: *Classifica* All. *Allegato*

Oggetto: Decreto 5 settembre 2024, n. 270, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura” - Chiarimenti.

In relazione all’entrata in vigore del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, e del successivo decreto ministeriale attuativo 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”, si forniscono i seguenti chiarimenti utili per orientare l’attività amministrativa al mutato contesto organizzativo.

Preliminarmente, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, lettera b), del sopracitato D.P.C.M. n. 57/2024, si evidenzia che, contrariamente a quanto disciplinato dal previgente D.P.C.M. n. 169/2019, spetta al Soprintendente competente per territorio la sola istruttoria e il conseguente invio della



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. Segr. Dir. Gen. 06 6723 6936
P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it

proposta di dichiarazione dell’interesse culturale alla Commissione regionale per il patrimonio culturale (Co.Re.Pa.Cu.); diversamente, spetta alla stessa Commissione (e non più al Soprintendente) l’adozione del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale (ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. n. 42/2004 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”). Pertanto, la dichiarazione di interesse culturale, come già sottolineato nella circolare del 20 maggio 2024 n. 28 di questa Direzione generale, a seguito della lettera circolare dell’Ufficio legislativo del 17 maggio 2024, prot. n. 13133, quarto paragrafo, può essere adottata solo dalla suddetta Commissione (e non più dal Soprintendente archivistico-bibliografico).

Con riferimento all’attività di tutela in capo alle Soprintendenze di settore, l’articolo 6, comma 2, lettera f), del decreto ministeriale n. 270/2024 ha previsto, con riguardo agli archivi correnti e di deposito e ai singoli documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato che si trovano fuori dagli Archivi di Stato, che il Soprintendente possa procedere altresì, ai sensi dell’articolo 19 del Codice, a ispezioni per accertare l’esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni di competenza. Tale attività ispettiva è svolta in coordinamento con il componente del Ministero della cultura in seno alle Commissioni di sorveglianza operanti presso l’Ufficio interessato, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del Codice.

Altro tema innovativo introdotto nel d.m. n. 270/2024 concerne la collocazione organizzativa degli Archivi di Stato. Riprendendo quanto in precedenza già previsto dal D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (art. 37, comma 3), l’articolo 6, d.m. n. 270/2024, prevede che le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, quali uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Archivi e provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli Archivi di Stato operanti nel medesimo territorio. Lo stesso decreto, all’articolo 7, comma 4, soggiunge che gli Archivi di Stato che non costituiscono uffici dirigenziali di livello non generale sono articolazioni delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

Pertanto, queste assicurano sul territorio di competenza il coordinamento e il controllo delle attività degli Archivi di Stato afferenti che non costituiscono uffici dirigenziali, garantendone l’omogeneità, e forniscono il necessario supporto amministrativo agli stessi Istituti al fine di individuare i fabbisogni allocativi delle sedi, anche in relazione agli spazi necessari per i versamenti previsti dall’articolo 41 del Codice.

Al riguardo, corre l’obbligo di evidenziare come le attività di promozione, valorizzazione e gestione, degli Archivi di Stato nel territorio di competenza restano sempre affidate ai rispettivi direttori mentre al Soprintendente spetta un’attività di coordinamento anche sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti da questa Direzione generale.

Si tratta di una nuova articolazione organizzativa funzionale alla complessità del sistema archivistico: ogni ufficio non dirigenziale non può che dipendere da un ufficio dirigenziale non generale (e questo da un ufficio dirigenziale generale, a sua volta). E l’ufficio dirigenziale da cui dipendere non può non avere una capillare diffusione territoriale, al fine di assicurare il migliore coordinamento e controllo nonché la più immediata ed efficace rilevazione dei fabbisogni. Ciò costituisce un principio generale dell’Amministrazione pubblica italiana.



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. Segr. Dir. Gen. 06 6723 6936
P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it

Tale necessità nasce anche dalla soppressione dei Segretariati regionali intervenuta con l'entrata in vigore del DPCM n. 57/2024 e con essi delle funzioni di stazione appaltante e di supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici del Ministero prima svolte proprio dai Segretariati regionali ai sensi del soppresso art. 40, DPCM n. 169/2019; di qui la necessità di individuare altro organo del settore archivistico chiamato a svolgere quel ruolo svolto prima proprio dai Segretariati regionali della riforma organizzativa inaugurata dal combinato disposto del DPCM n. 57/2024 e del d.m. 270/2024.

Il compito di coordinamento e controllo delle Soprintendenze archivistico-bibliografiche sugli Archivi di Stato di livello non dirigenziale comporta una serie di conseguenze operative non predeterminabili *a priori*. A titolo puramente esemplificativo si può rilevare che a partire dall'entrata in vigore del nuovo d.m. n. 270/2024, particolare attenzione dovrà essere rivolta dalle Soprintendenze all'inserimento e all'aggiornamento, da parte degli Archivi di Stato ad esse afferenti, dei dati nei sistemi informativi nazionali, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche di questa Direzione generale; certamente, la comunicazione di ferie e permessi può essere gestita dalle Soprintendenze (non essendo immaginabile che un ufficio dirigenziale di livello generale vagli le richieste di funzionari che si trovino a centinaia di chilometri di distanza).

Ferma restando, ripetesi, l'autonomia tecnico-scientifica degli Archivi di Stato, si ritiene che competa pure alle Soprintendenze il preliminare esame delle convenzioni di studio e ricerca stipulate dagli Istituti afferenti prima della trasmissione e dell'approvazione da parte di questa Direzione generale.

Per quanto riguarda, invece, l'attività di supporto amministrativo, il Soprintendente competente per territorio, in ipotesi di sedi di Archivi di Stato di livello non dirigenziale sprovviste del funzionario direttore, è certamente titolare del potere di avocazione dell'incarico nelle more dell'espletamento delle procedure d'interpello al cui prudente apprezzamento spetta la valutazione del suo esercizio.

Viceversa, nulla è testualmente innovato rispetto alla previsione del decreto ministeriale 14 settembre 2016, n. 409 recante *"Individuazione dei datori di lavoro del MiBACT, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 81/08"*, per la quale i funzionari direttori, con mansioni altresì di funzionari delegati, sono datori di lavoro, nonché ordinATORI secondari di spesa e punti ordinanti nelle piattaforme di acquisto.

È pertanto evidente che nessuna limitazione discenda dalla nuova norma in merito alle funzioni degli Archivi, potendo gli stessi finanche svolgere, senza limiti di importo, le funzioni di stazione appaltante, così come invariata rimane l'autonomia tecnico-scientifica e la capacità operativa degli Archivi di Stato, mentre ci si attende un migliore coordinamento rispetto alla rete organizzativa generale del Ministero e un miglior funzionamento dei 91 istituti archivistici di livello non dirigenziale. In sintesi, il nuovo assetto regolamentare si presta a garantire, grazie a una maggiore vicinanza e conoscenza delle esigenze e delle criticità degli Uffici insistenti sul territorio da parte del Soprintendente, una ottimizzazione del lavoro e un supporto ausiliario costante a servizio degli Archivi di Stato. Su tale attività svolta dalle Soprintendenze di settore vigilerà, a sua volta, la Direzione generale Archivi senza che ciò alteri i tradizionali rapporti di stretta cooperazione con i singoli istituti archivistici non dirigenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Tarasco



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. Segr. Dir. Gen. 06 6723 6936
P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it